

2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

3. Possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999.

#### Art. 2.

##### *Criteria di valutazione*

1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:

a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica, che le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:

1. certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata;

2. dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;

3. eventuale copia dei contratti di collaborazione.

#### Art. 3.

##### *Attribuzione punteggio*

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti

conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### Art. 4.

1. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati al momento del riconoscimento.

2. Le regioni e le province autonome stabiliscono i termini e le modalità delle domande, effettuano l'istruttoria e trasmettono al Ministero della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.

3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale.

#### Art. 5.

Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il presidente:* LA LOGGIA

*Il segretario:* CARPINO

ALLEGATO A

Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli pregressi

| Punti | Durata della formazione       |
|-------|-------------------------------|
| 10    | 3 anni ovvero almeno 2250 ore |
| 8     | 2 anni ovvero almeno 1500 ore |
| 6     | 1 anno ovvero almeno 750 ore  |

| Punti | Esperienza lavorativa                                  |
|-------|--|
| 10    | 20 anni o più  |
| 0,5   | Per ogni anno di esperienza al di sotto dei venti anni |

04A12691